

Allegato "B" al n. 149864
di repertorio e n. 50328 di raccolta

STATUTO
DELLA FONDAZIONE SICO PER LA FORMAZIONE IN CHIRURGIA
ONCOLOGICA ETS

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione SICO per la Formazione in Chirurgia Oncologica ETS”.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017 e sue modifiche e integrazioni) e dal Codice Civile.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Padova, Corso Milano 106.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Padova non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, delegazioni, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero onde svolgere attività rientranti nella finalità della Fondazione nonché attività di promozione, sviluppo ed incremento della Fondazione stessa.

Articolo 3 - Durata

La durata della presente Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo e attività principale

La Fondazione attraverso la promozione, la gestione ed il sostegno di attività educative e di formazione rivolte al personale medico dedicato al trattamento chirurgico della patologia oncologica si propone di perseguire esclusivamente e senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nei confronti di persone svantaggiate in quanto portatrici o potenziali portatrici di patologie per le quali si rende necessaria la terapia chirurgica oncologica.

Tali finalità verranno attuate mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

La Fondazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1) Promuovere la salvaguardia della salute, il miglioramento della qualità della vita e l'ottimale sviluppo delle potenzialità del soggetto portatore di patologie oncologiche per le quali si rende necessaria la terapia chirurgica oncologica proponendosi come centro di educazione, istruzione e formazione universitaria e/o

post universitaria; beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale (di cui ai punti g e u) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)

II) Sviluppare, promuovere e sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (così come previsto dal DPR 20 marzo 2003 n. 135) nel campo della chirurgia oncologica;

III) Promuovere e sviluppare la ricerca per le patologie oncologiche;(di cui al punto h) dell'art 5 del Codice del Terzo Settore)

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione attua ogni attività utile ed opportuna, in particolare potrà anche in collaborazione con SICO:

- curare programmi di ricerca a livello nazionale ed internazionale attraverso progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio
- favorire il dibattito nel campo della chirurgia oncologica coinvolgendo organismi accademici, istituzioni culturali, enti locali ed altre istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere;
- promuovere ricerche, seminari ed incontri di studiosi al fine di favorire lo scambio su temi di contenuti etici, sociali, assistenziali e, in generale, su ogni altra problematica concernente lo studio della scienza della chirurgia oncologica;
- mettere a disposizione il patrimonio culturale della Fondazione a favore degli operatori, degli studiosi e di quanti operano nella ricerca scientifica e nel sociale;
- promuovere iniziative destinate alla formazione ed all'aggiornamento dei medici chirurghi oncologi e svolgere attività di ricerca e di studio anche per conto di altri Enti ed Istituzioni italiani e stranieri;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui a breve e lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento occasionale a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto, modalità di esecuzione;
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- assumere la gestione, l'organizzazione di altre realtà aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale anche indirettamente, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.L. 185/2008, mediante l'erogazione di risorse

economiche, beni e servizi a favore di altri enti, italiani o esteri, che perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria e di ricerca scientifica da effettuarsi nel rispetto del D.M. 107/2021.

La Fondazione può svolgere, ex art.6 del D.lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto D.lgs. e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5 – Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alla Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ove ne ricorrano i presupposti, Il Consiglio di Amministrazione può

deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 6 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- fondi per la ricerca ottenuti da enti pubblici e/o privati italiani o stranieri;
- somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- rette, tariffe, contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività connesse, svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi della Fondazione;
- somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio di Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo
- l'Organo di Revisione Legale

Articolo 8 – Gratuità della carica

Tutte le cariche devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'ufficio, ad eccezione della carica di Revisore, per la quale può essere prevista la remunerazione in base alle tariffe vigenti.

Art 9 – Il Collegio di Indirizzo

Il Collegio di Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Almeno tre membri del Collegio di Indirizzo dovranno appartenere alla categoria dei medici chirurghi oncologi associati alla Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO) ETS.

Uno dei suoi membri viene nominato per un periodo di tre anni, è rieleggibile e viene individuato nella persona della/del Responsabile pro tempore degli Oncoteams di SICO.

Gli altri membri del Collegio di Indirizzo sono nominati a vita e decadono dalla carica soltanto in caso di infermità o circostanze tali che non consentano loro di partecipare con regolarità ed in modo attivo ai lavori del Collegio di Indirizzo.

In caso di vacatio per qualsiasi ragione, saranno i membri stessi del Collegio di Indirizzo ad integrarne il numero dei componenti. Il Collegio di Indirizzo, all'unanimità, potrà anche modificarne il numero, nei limiti indicati dallo statuto.

Il Collegio di Indirizzo elegge a maggioranza al suo interno il Presidente, che è rieleggibile, per la durata di un triennio. Questi convoca e presiede il Collegio di Indirizzo, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze.

Il Collegio di Indirizzo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto non richieda la maggioranza qualificata. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Il Collegio di Indirizzo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione; l'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. I verbali del Collegio di Indirizzo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10 – Attribuzioni del Collegio di Indirizzo

Il Collegio di Indirizzo:

- nomina i componenti del Consiglio Amministrazione e tra questi ne indica il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- supporta il Consiglio di Amministrazione indirizzandone l'attività;
- valuta le domande ricevute dalla Fondazione per il sostegno di percorsi di fellowship, di attività formative, educative o di ricerca, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, meritocrazia e in assenza di discriminazione. La selezione dei finanziamenti per borse di studio e progetti di ricerca avviene in linea con le migliori pratiche internazionali;
- supporta il Consiglio di Amministrazione coordinando le attività relative alla messa a punto dei bandi, alla definizione dei relativi percorsi formativi ed alla valutazione dei risultati ottenuti;
- approva il bilancio annuale sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale e ne delibera i compensi;
- delibera gli atti di straordinaria amministrazione che riguardano le

modifiche statutarie, lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione, indicando i destinatari del patrimonio nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Almeno un suo componente è scelto nell'ambito della categoria degli imprenditori, dirigenti o liberi professionisti ed almeno due nell'ambito della categoria dei medici chirurghi oncologi, associati alla Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO) ETS. Di questi ultimi, uno è individuato nella persona del/della Presidente – eletto/a di SICO ed un secondo sentito il parere del Consiglio Direttivo di SICO.

Salvo dimissioni, morte o revoca i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato.

Affinché sia assicurata la continuità ideale nella attuazione degli scopi della Fondazione, il limite alla riconferma dopo il secondo mandato non opera nei confronti:

- dei membri del Consiglio di Amministrazione che siano anche membri del Consiglio di Indirizzo, ovvero
- nei confronti di un membro del Consiglio di Amministrazione che venga indicato dal Consiglio di Indirizzo quale suo Presidente. Quest'ultimo può rimanere in carica con il limite di ulteriori due mandati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto all'Articolo 9 che precede. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Vicepresidente, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

In caso d'urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alla lite.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni o gruppi di studio al fine dell'istruzione di particolari tematiche gestionali e organizzative.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta l'anno per la predisposizione del rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio di Indirizzo e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o

gli venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione;

l'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto non richieda la maggioranza qualificata.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 12 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, con le uniche limitazioni delle materie riservate al Collegio di Indirizzo, di cui all'Articolo 10 che precede. Esso ha inoltre tutti i poteri per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- redige il bilancio consuntivo e la relazione di missione nonché il bilancio preventivo;
- attua gli indirizzi dell'attività della Fondazione così come delineati dallo Statuto, secondo le indicazioni del Collegio di Indirizzo;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- delibera la concessione di erogazioni;
- delibera gli atti di ordinaria amministrazione;
- delibera gli atti di straordinaria amministrazione, con l'eccezione di quelle riservate dal presente Statuto alle deliberazioni del Collegio di Indirizzo, di cui all'Articolo 10 che precede.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente o a più componenti, anche disgiuntamente.

I Consiglieri Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori o segretari generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 13 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere alternativamente:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.;

- collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte del Collegio di indirizzo.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso D.lgs. 117/2017. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compensi annui spettanti ai membri dell'Organo di Controllo sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - L'Organo di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Revisione Legale dei Conti, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs.

117/2017 è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti rimane in carica 3 (tre) anni ed

è rieleggibile.

Articolo 15 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Collegio di Indirizzo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Una volta approvati, Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito della Fondazione.

Articolo 16 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 - Libri della Fondazione

La Fondazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa applicabile, tiene:

a) il libro delle adunanze e delle delibere del Collegio di Indirizzo, tenuto a cura del Collegio stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie;

b) il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie;

c) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ciascun Consigliere, i quali possono estrarne copie.

Articolo 18 – Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione, il Collegio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o del Collegio di Indirizzo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.

Si precisa che l'efficacia del presente Statuto è condizionata all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Firmato GAYA SPOLVERATO – ELENA ROLLO – FRANCESCO CELOTTO – FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.